

765.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposta di legge costituzionale (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata dal Senato) nn. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B	7
Missioni valevoli nella seduta del 19 luglio 2000	3	(Sezione 1 – Articolo 5 ed emendamenti)	7, 10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 7 ed emendamenti)	10, 11
Corte dei conti (Trasmissioni di un documento)	4	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	11
Ministro dei lavori pubblici (Trasmissione di un documento)	5	Proposta di legge n. 6807	14
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	6	(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	14
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	Proposta di legge (approvata dalla I Commissione in sede redigente) n. 6729	17
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 1 – Articolo 1)	17
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 2 – Articolo 2)	17
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	Disegno di legge (approvato dalla VII Commissione in sede redigente) n. 7073	18
		(Sezione 1 – Articolo unico)	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta immediata	19	(Sezione 3 — Articolo 2)	25
(Sezione 1 — Sostegno ai pescatori in relazione al fenomeno della mucillagine nel mar Adriatico)	19	(Sezione 4 — Articolo 3)	26
(Sezione 2 — Garanzia della sicurezza alimentare, con particolare riferimento alle biotecnologie)	19	(Sezione 5 — Articolo 4)	27
(Sezione 3 — Ordine pubblico e sicurezza dei cittadini in Veneto e Lombardia)	20	(Sezione 6 — Articolo 5)	28
(Sezione 4 — Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia — I)	20	(Sezione 7 — Articolo 6)	28
(Sezione 5 — Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia — II)	21	(Sezione 8 — Articolo 7)	29
(Sezione 6 — Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia — III)	21	(Sezione 9 — Articolo 8)	29
(Sezione 7 — Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia — IV)	22	(Sezione 10 — Articolo 9)	29
(Sezione 8 — Procedure per la predisposizione del piano triennale ANAS)	22	(Sezione 11 — Articolo 10)	30
(Sezione 9 — Tutela della salute in relazione alla proposta di cessazione della moratoria sulle biotecnologie)	22	(Sezione 12 — Ordine del giorno)	30
Progetti di legge S. 1637-1660-1714-1945-4102 (Approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione del Senato) n. 6276 e abbinata proposte di legge (testo approvato dalla XII Commissione in sede redigente) nn. 2924-3279-5674-6370	24	Proposta di legge S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787 (approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione del Senato) n. 6303	32
(Sezione 1 — Ordine del giorno ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del regolamento)	24	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	32
(Sezione 2 — Articolo 1)	25	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamento) .	33
		(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	33, 34
		(Sezione 4 — Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	35, 36
		(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	37
		(Sezione 6 — Articolo 6)	38
		(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	38, 39
		(Sezione 8 — Articolo 8, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	40, 44
		(Sezione 9 — articolo 9 ed emendamenti) ..	49
		Mozione Veltroni ed altri n. 1-00469 concernente la pena di morte anche con riferimento al caso dell'esecuzione di Derek Rocco Barnabei	48
		(Sezione 1 — Mozione)	48

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 luglio 2000.**

Acierno, Albanese, Angelini, Bordon, Bova, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Lamacchia, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micciché, Micheli, Molinari, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scozzari, Servodio, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Gaetano Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acierno, Albanese, Angelini, Bordon, Bova, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Ladu, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micciché, Micheli, Molinari, Morgando, Muzio, Neri, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scozzari, Servodio, Sica, Solaroli, Stajano, Tassone, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Gaetano Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DE SIMONE: « Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale » (7230);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile, in materia di equivalenza del lavoro femminile » (7231);

PISTONE ed altri: « Interventi a sostegno dell'attività del Teatro dell'Opera di Roma » (7232);

TARADASH: « Concessione di amnistia e indulto » (7233).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 18 luglio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

ZELLER ed altri: « Modifiche agli statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano » (7229).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 7056, d'iniziativa del deputato LUCÀ, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione dell'assegno di cura per le famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche, onco-ematologiche pediatriche o da altre patologie gravi » (7056).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SAVELLI: « Soppressione dell'istituto della provincia » (5617) *Parere delle Commissioni V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BERTUCCI: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali » (7057) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 4558 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995 » (*approvato dal Senato*) (7210) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

alla IV Commissione (Difesa):

MIGLIORI: « Disposizioni per il computo ai fini pensionistici del servizio prestato dagli appartenenti alle Forze armate impiegate all'estero in zone di intervento per finalità umanitarie e in missioni di pace » (6003) *Parere delle Commissioni I,*

III, V e XI (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

alla VI Commissione (Finanze):

CONTENTO: « Trasferimento al patrimonio dell'Ente "Consorzio di bonifica Cellina-Meduma" di Pordenone di aree demaniali attualmente in usufrutto dell'Ente » (7152) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

BAMPO: « Disciplina della fornitura di servizi di accesso ad INTERNET » (7132) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

DE CESARIS: « Disposizioni per il conferimento agevolato di immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici » (6870) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SELVA ed altri: « Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego » (7151) *Parere della I Commissione.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione « Festival dei due mondi di Spoleto » per gli esercizi finanziari 1997/98 e 1998/99.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 275).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici con lettera in data 30 giugno 2000, ha trasmesso la seguente documentazione:

ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, la relazione inerente lo stato di attuazione del programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri;

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, la relazione inerente lo stato di attuazione del programma di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 4 luglio 2000, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 7 giugno 2000, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dei deputati Oscar MAMMÌ e Carlo VIZZINI, nella loro qualità di ministri delle poste e telecomunicazioni *pro tempore*.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 10 luglio 2000, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale

(tribunale di Milano, n. 43/97 R.G.N.R. — n. 4678/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 17 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S numero SGD 006/2000 relativo alla fase di definizione e validazione del sistema missilistico superficiera « Memorandum Extended Air Defense System (MEADS) » — Estensione triennale (Risk Reduction Effort, RRE).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 agosto 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Tale richiesta, è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che

dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 settembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che

dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 settembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 luglio 2000, pagina 4, prima colonna, settima riga, sostituire la parola: « sociali » con: « costituzionali ». Pagina 5, prima colonna, diciottesima riga, la parola: « realizzazione » è sostituita da: « relazione ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; ZELLER ED ALTRI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; RUFFINO ED ALTRI; SCHIMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID E OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO. (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)
(168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-B)

(A.C. 168 - sezione 1)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all'articolo 12, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge pro-

muove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato ar-

ticolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste,

in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Sopprimerlo.

5. 3. Carmelo Carrara.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione ».

* **5. 1.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione ».

* **5. 2.** Migliori, Armaroli, Menia, Anedda, Lembo, Nania, Fragalà.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione ».

* **5. 4.** Frattini.

(A.C. 168 - sezione 2)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Norme in materia di elezioni regionali).

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 7.

(Norme in materia di elezioni regionali).

Sopprimerlo.

7. 1. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 2.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 1.

* **7. 5.** Cangemi, Nardini.

Sopprimere il comma 2.

** **7. 3.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

** **7. 6.** Cangemi, Nardini.

Sopprimere il comma 3.

* **7. 4.** Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Sopprimere il comma 3.

* **7. 7.** Cangemi, Nardini.

(A.C. 168 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

gli statuti speciali, ad eccezione di quello per la regione Sicilia, consentono di modificare con legge ordinaria l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome, modificando le quote di compartecipazione ai tributi erariali e le altre disposizioni sulla finanza e sul demanio;

in particolare, le disposizioni sulla finanza delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia possono essere modificate assumendo soltanto il parere di quelle due regioni senza che questo vincoli il Governo nelle sue decisioni ulteriori;

ritenuto che:

la misura delle quote di compartecipazione ai tributi erariali e, più in generale, l'intero sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale costituiscono una delle caratteristiche fondamentali di quegli ordinamenti e che le risorse provenienti dalle compartecipazioni garantiscono la possibilità effettiva che quegli enti possano conseguire i risultati che la specialità stessa richiede;

le differenziazioni oggi esistenti tra quanto previsto dagli statuti speciali per la Sardegna ed il Friuli-Venezia Giulia e quanto già disposto nelle medesime circostanze dagli statuti delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta non corrispondono ad esigenze di diversa tutela delle proposte e richieste di quelle regioni;

tuttavia, le modificazioni dell'assetto finanziario delle regioni debbono essere assunte in un contesto unitario, che considera ciascuna regione a statuto speciale per le proprie specificità, ma in rapporto con le esigenze complessive della finanza statale e con le risorse disponibili per il sistema unitario delle autonomie;

considerato che:

appare già chiaro l'orientamento della Camera, in quanto inteso a modificare profondamente l'assetto finanziario dell'intero sistema delle autonomie e di assumere definitivamente nell'articolo 119 della Costituzione i principi del federalismo fiscale, giacché le decisioni sui rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni ed il sistema delle autonomie locali costituiscono il nucleo più determinante del federalismo stesso;

il testo della proposta di legge n. 4462 e abbinata, ora all'esame dell'Assemblea, potrà modificare perciò il ruolo e le potestà delle regioni per quanto attiene al loro specifico potere impositivo, alla ripartizione delle risorse, alla perequazione tra territori che hanno diversa capacità fiscale, all'esercizio del potere generale di coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato tramite procedure generalizzate di intesa con il complesso delle regioni e con ciascuna di esse in condizioni specifiche e, in primo luogo, con le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

in attesa che si possano modificare anche gli Statuti speciali adattandoli alla riforma dell'ordinamento finanziario dello Stato in senso federale;

impegna il Governo

a far sì che le proposte di modifica dell'ordinamento finanziario delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia siano assunte con il concorso ed il consenso degli organi politici di quelle regioni, adottando per questo le medesime modalità ed i medesimi limiti che il Governo stesso osserva per le analoghe disposizioni presenti negli statuti delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

9/168-B/1. Di Bisceglie, Boato, Jervolino Russo, Garra, Migliori, Cherchi.

La Camera,

preso atto che:

il dibattito ed i voti espressi nel corso dell'approvazione del progetto di legge in esame confermano ripetutamente che la limitazione al diritto di elettorato attivo stabilito per la provincia autonoma di Bolzano, così come attualmente lo disciplina l'articolo 25, quarto comma, dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, è sentita oggi come una anacronistica, eccessiva ed inopportuna limitazione di un diritto costituzionale dei cittadini e come legittimazione di una ingiusta ineguaglianza;

il requisito della residenza quadriennale, pur ridotto da questa proposta di legge costituzionale ad un anno per la provincia autonoma di Trento, non viene modificato per la provincia autonoma di Bolzano, in ossequio al carattere internazionale conferito al cosiddetto « Pacchetto in favore delle popolazioni altoatesine », il quale, alla misura n. 50, lo prevede nella forma in cui esso è attualmente stabilito;

nella seduta del 24 novembre 1999 il Governo ha già accolto gli ordini del giorno Cananzi n. 9/168/4 e Boato n. 9/168/5; ha accolto inoltre il dispositivo degli ordini del giorno Migliori n. 9/168/1 e Frattini-Mitolo n. 9/168/3, quest'ultimo come riformulato su indicazione del Governo medesimo ed ha accolto infine come raccomandazione l'ordine del giorno Armaroli n. 9/168/2, tutti diretti, con indicazioni sostanzialmente convergenti, ad ottenere che il requisito della residenza quadriennale per l'esercizio dell'elettorato attivo nelle elezioni del consiglio regionale, del consiglio provinciale e dei consigli comunali in provincia di Bolzano sia, almeno, ridotto ad un solo anno;

ritenuto che:

lo statuto del 1971 e il grandissimo numero di norme speciali emanate per la sua attuazione hanno dato luogo ad un articolato ed incisivo ordinamento separato che tutela efficacemente l'autonomia

della provincia e le caratteristiche delle popolazioni che vi risiedono;

tale tutela deve essere conservata e potenziata, nel quadro della trasformazione in senso federale dell'intero ordinamento;

pertanto, l'ampiezza della protezione realizzata e le condizioni di fatto in cui oggi si inseriscono i limitati casi di nuove residenze nella provincia autonoma di Bolzano testimoniano quanto la realtà attuale sia diversa da quella che nel novembre del 1969 determinò la citata misura n. 50 del « Pacchetto »;

la revisione della citata norma in vigore risulterebbe anche in armonia con la

normativa comunitaria per la libera circolazione delle persone

impegna il Governo

ad avviare, in tutte le sedi e nelle forme in cui ciò è richiesto, la procedura per la revisione della misura n. 50 del cosiddetto « Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine » al fine di modificare la richiamata norma statutaria circa il diritto elettorale attivo, rapportandola alla realtà attuale ed alle diffuse aspettative presenti in materia.

9/168-B/2. Boato, Di Bisceglie, Frattini, Olivieri, Moroni, Detomas, Schmid, Giordano, Jervolino Russo, Mitolo.

**PROPOSTA DI LEGGE: BERLUSCONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E
DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI STRATEGICI (6807)**

(A.C. 6807 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-
PONENTI**

1. Dato l'obiettivo di modernizzazione e di sviluppo del Paese, la presente legge introduce, nella forma della « legge-obiettivo », un regime giuridico speciale per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti industriali qualificati come strategici in sede di legge finanziaria.

2. La qualifica di cui al comma 1 sostituisce ad ogni effetto tutte le concessioni, autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso, controlli e simili previsti dall'ordinamento, salvo quanto disposto dalle norme comunitarie.

3. Le infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici sono proposti al Governo dai presidenti delle regioni interessate, o dal loro coordinamento in caso di opere che interessano più regioni, sulla base di progetti industriali basati preferenzialmente sulla tecnica del *project financing* e recanti il preventivo di spesa complessiva, con evidenza specifica dell'eventuale onere finanziario a carico dell'erario.

4. I lavori di realizzazione delle opere sono assegnati mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria vigente.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di semplificazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici,

attenendosi al principio e criterio direttivo del massimo possibile snellimento e della massima possibile accelerazione delle procedure di evidenza pubblica.

6. Sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni approvano la normativa eventualmente necessaria sulla base della legislazione vigente in ciascuna regione.

(La Commissione propone la reiezione della proposta di legge).

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

***1. 2.** De Cesaris.

Sopprimerlo.

***1. 19.** Vigni, Manzato.

Sopprimerlo.

***1. 23.** La Commissione.

Sopprimerlo.

***1. 24.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 20. Vigni, Manzato.

Sopprimere il comma 1.

***1. 3.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 1.

***1. 25.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Al comma 1, sostituire la parola: strategici con le seguenti: di rilevante interesse per lo sviluppo dell'economia del Paese.

1. 10. Radice, Stradella, Leone.

Sopprimere il comma 2.

***1. 4.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 2.

***1. 26.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai progetti di cui alla presente legge si applica il paragrafo 5 dell'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE. La legge finanziaria garantisce il rispetto degli obiettivi della citata direttiva, in particolare in merito alla divulgazione delle informazioni.

1. 9. Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 21. Vigni, Manzato.

Sopprimere il comma 3.

***1. 5.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 3.

***1. 27.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Al comma 3, dopo le parole: delle regioni interessate aggiungere le seguenti: o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 11. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 3, sostituire le parole: a carico dell'erario con le seguenti: a carico dello Stato, delle singole regioni o province autonome.

1. 12. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del principio di sussidiarietà le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano elaborano le proprie proposte coordinandosi con gli enti locali attraverso le procedure di raccordo previste dai rispettivi ordinamenti e facendo salve le competenze legislative primarie stabilite dagli statuti speciali di autonomia.

1. 13. Radice, Stradella, Leone.

Sopprimere il comma 4.

***1. 6.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 4.

***1. 28.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Procacci, Saraceni.

Sopprimere i commi 5 e 6.

1. 22. Vigni, Manzato.

Sopprimere il comma 5.

***1. 7.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 5.

***1. 29.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Procacci, Saraceni.

Al comma 5, dopo le parole: ad emanare aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

1. 14. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 5, dopo la parola: normativa aggiungere la seguente: legislativa.

1. 15. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 5, sostituire le parole: al principio e al criterio direttivo del massimo possibile snellimento e della massima possibile con le seguenti: ai principi e criteri direttivi di snellimento, semplificazione e.

1. 16. Radice, Stradella, Leone.

Sopprimere il comma 6.

***1. 8.** De Cesaris.

Sopprimere il comma 6.

***1. 30.** Paissan, Scalia, Turrone, Boato, Cento, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Procacci, Saraceni.

Al comma 6, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 17. Radice, Stradella, Leone.

Al comma 6, dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: di quanto previsto dai rispettivi statuti e.

1. 18. Radice, Stradella, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. La legge finanziaria reca, altresì, l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti industriali da ritenersi strategici per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla loro realizzazione. ».

1. 1. Possa.

PROPOSTA DI LEGGE: SABATTINI ED ALTRI: INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (6729)

(A.C. 6729 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

(Finalità).

1. Ai fini della ricostruzione e ristrutturazione dell'edificio scolastico dell'Istituto « Salvemini » di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, danneggiato da un incidente occorso nel 1990 durante attività operative e addestrative dell'Aeronautica militare, è corrisposto al comune di Casalecchio di Reno un contributo straordinario pari a lire 500 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001.

(A.C. 6729 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per l'anno 2000 e a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI URGENTI PER L'UTILIZZAZIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALL'ISTRUZIONE (TESTO APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (7073)

(A.C. 7073 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

2. Le disponibilità finanziarie iscritte alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al capitolo 4150 della stessa unità previsionale di base 10.1.2.1, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unità previsionale di base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione già iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio è mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica. La predetta somma è immediatamente assegnata alle scuole materne non statali autorizzate con la stessa modalità di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Sostegno ai pescatori in relazione al fenomeno della mucillagine nel mar Adriatico)

CARLESI, SOSPIRI, ARMAROLI e SELVA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno di proliferazione della mucillagine nel Mar Adriatico, ha determinato gravissimi danni alle attività della pesca che, di fatto, specie in Abruzzo, risulta essere ferma da più di un mese;

a fronte di questa vera e propria emergenza che ha penalizzato soprattutto le piccole e medie imbarcazioni, impossibilitate a pescare oltre le 20 miglia, vi è stata, nei giorni scorsi, la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della categoria e delle autorità regionali interessate;

il Consiglio dei Ministri, in data 14 luglio 2000, pur prendendo atto dei rilevanti danni legati alla presenza della mucillagine, non ha ritenuto di adottare provvedimenti d'urgenza (decreto-legge) per far fronte alla crisi dell'economia ittica, in considerazione dell'imminente chiusura delle Camere per la pausa estiva, rinviando la soluzione del problema ad un incerto ed indefinito « apposito emendamento »;

nella giornata di ieri, 17 luglio, i pescatori delle marinerie abruzzesi hanno manifestato contro tale decisione bloccando il traffico di alcune importanti strade del centro di Pescara fino a quando

sono stati rassicurati circa una nuova e diversa modalità, da parte del governo, di affrontare il problema —:

quale provvedimento intenda assumere, con urgenza, per riconoscere necessari ed urgenti indennizzi in favore dei pescatori che, dalla fine del mese di maggio, a causa della situazione ambientale del Mar Adriatico, non possono svolgere il loro lavoro. (3-06065)

(18 luglio 2000)

(Sezione 2 - Garanzia della sicurezza alimentare, con particolare riferimento alle biotecnologie)

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi a Parigi i Ministri dell'ambiente europei hanno bocciato la proposta della Commissione in merito all'autorizzazione di nuovi organismi geneticamente modificati e hanno accettato la posizione espressa dal nostro Paese insieme a Francia, Grecia, Danimarca e Lussemburgo sulla necessità di una moratoria, nel rispetto prioritario del principio di precauzione;

a settembre si discuterà una nuova direttiva con l'aggiunta di garanzie sulla etichettatura dei prodotti e sulla responsabilità civile dei produttori;

il nostro Governo insieme all'Olanda ha fatto ricorso contro la direttiva 98/44 sulle invenzioni biotecnologiche;

esiste una recente sentenza della Corte di giustizia europea che prevede la possibilità per un Paese membro di non rispettare normative riguardanti la libera circolazione delle merci nel rispetto dell'obiettivo prioritario della tutela della salute pubblica —

quali atti intenda assumere per la competenza del suo ministero affinché il nostro Governo continui a svolgere un ruolo positivo nel contesto europeo per la massima garanzia possibile della sicurezza alimentare e dell'equilibrio del sistema ambientale. (3-06069)

(18 luglio 2000)

(Sezione 3 - Ordine pubblico e sicurezza dei cittadini in Veneto e Lombardia)

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dall'indagine Abi (Associazione bancaria italiana) sulle rapine ai danni di dipendenze bancarie relative all'anno 1999, risulta che nella regione Veneto da un totale di 279 rapine in banca del 1998 si è passati alle 428 del 1999;

in particolare in provincia di Treviso si è passati dalle 48 rapine del 1998 alle 111 del 1999;

la regione Veneto assieme alla regione Lombardia è ultima come dotazioni organiche di forze dell'ordine: la presenza media nazionale è di 5 agenti ogni mille abitanti, la Lombardia ne conta tre, il Veneto 3,3 e la provincia di Treviso si ferma 1,45 agenti per mille abitanti —

come intenda agire per garantire livelli accettabili di sicurezza ai cittadini di queste regioni. (3-06070)

(18 luglio 2000)

(Sezione 4 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - I)

FAGGIANO, CHERCHI, GUERRA, MALLAGNINO, STANISCI, ABATERUSSO, ROTTUNDO e PAOLO RUBINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 14 luglio 2000 alle ore 15,15 a Francavilla Fontana (Brindisi), nel corso di una rapina presso la locale sede della banca commerciale, veniva assassinato il maresciallo dei carabinieri Antonio Dimitri, di anni 33, impegnato in un servizio antirapina insieme al collega Cacace, che è ricoverato in stato di *shock* presso l'ospedale civile;

quella di venerdì, che ha visto la morte del giovane carabiniere per mano di criminali assassini, è l'ultima di una serie di rapine avvenute nella città di Francavilla Fontana nel giro di pochi giorni, creando forte allarme e tensione nella cittadinanza che legittimamente reclama sicurezza e vivibilità in tutto il territorio provinciale;

le rapine a mano armata, condotte sempre con spietata determinazione e con violenza efferata che provocano spargimento di sangue, sono da tempo una caratteristica costante che si manifesta nel triangolo Brindisi-Lecce-Taranto presso banche, uffici postali, esercizi commerciali;

la criminalità organizzata che infesta questi territori agisce su più fronti: rapine a mano armata, *racket*, estorsione, droga, contrabbando, immigrazione, e rischia di condizionarne pesantemente lo sviluppo economico, sociale e civile —

quali valutazioni il Governo possa esprimere sui gravi avvenimenti richiamati e quali azioni immediate si intendano mettere in atto per contrastare in maniera efficace e definitiva il grave

fenomeno criminale e per dare risposte immediate al bisogno di sicurezza dei cittadini, assicurando alla giustizia i criminali assassini. (3-06071)

(18 luglio 2000)

(Sezione 5 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - II)

IACOBELLIS e RICCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta la regione Puglia, già duramente penalizzata dalla presenza sul territorio di una criminalità organizzata sanguinaria e in continua ascesa, è stata teatro di un efferato delitto che ha stroncato la vita di un onesto carabiniere in servizio operativo presso la caserma di Francavilla Fontana;

nel dare atto della pronta ed immediata reazione da parte dei rappresentanti del Governo avverso un atto di vera e propria sfida alle istituzioni, non si può nel contempo non sottolineare la perdurante condizione di estremo disagio in cui le forze dell'ordine sono costrette ad operare in un territorio, come quello pugliese, diventato in breve tempo terra di conquista di bande assassine;

è, infatti, notoria la mancanza di uomini e di strutture idonee a fronteggiare il triste fenomeno al punto che quei pochi uomini, impiegati in servizio di prevenzione e di controllo dell'ordine pubblico, costretti a turni massacranti, molto spesso perdono quella lucidità e quella prontezza di reazione in episodi come quello verificatosi a Francavilla;

altro aspetto non trascurabile della inadeguatezza delle strategie di intervento poste in essere dal Governo, è la assoluta mancanza di coordinamento tra le varie polizie operanti sul territorio, che determina assenze operative ovvero duplicazione di interventi;

sarebbe, infine, auspicabile, accanto alla modernizzazione delle strutture e

delle tecniche investigative, l'utilizzo e la rivitalizzazione di vecchie e ben collaudate metodologie di indagini, fondate sulla conoscenza diretta delle varie realtà territoriali, metodologie che per lungo tempo hanno costituito l'argine più sicuro ed efficace al dilagare del crimine.

se non sia il caso di provvedere a colmare al più presto e in maniera consistente i vuoti di organico esistenti nelle forze di polizia, laddove, come in Puglia, la criminalità è in evidente e progressiva ascesa con preoccupante espansione nel territorio, sia quantitativa che qualitativa. (3-06072)

(18 luglio 2000)

(Sezione 6 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - III)

VITALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 14 luglio 2000 in Francavilla Fontana (Brindisi) si è consumata l'ennesima rapina (la quarta in due mesi), questa volta con il tragico epilogo dell'uccisione, da parte dei banditi, di un giovane maresciallo dei carabinieri;

in effetti dalla fine dell'operazione « Primavera » in provincia di Brindisi è aumentata l'*escalation* della criminalità che si concretizza in rapine, furti di ogni genere ed estorsioni;

la provincia tutta vive in costante allarme e le popolazioni si sentono attente alla loro sicurezza e tranquillità;

le Forze dell'ordine, pur nella quotidiana abnegazione e nell'attaccamento al loro duro dovere, non riescono a fronteggiare con decisivi risultati la drammatica situazione —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per intervenire in maniera strutturale e definitiva in un territorio già alle prese con una elevata disoccupazione, per qualificare sia professional-

mente che quantitativamente le Forze di polizia, ridando fiducia e serenità ai cittadini. (3-06073)

(18 luglio 2000)

(Sezione 7 - Misure per contrastare la criminalità, con particolare riferimento alla Puglia - IV)

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'esplosione di nuovi fatti di sangue in Puglia, a Napoli, e in altre città italiane ripropone ai cittadini ed ai turisti stranieri un paese in cui l'emergenza primaria è rappresentata dalla sicurezza dei cittadini, in un territorio sempre più governato dalla malavita organizzata e dalla criminalità di strada, mentre al sud sempre più forti si presentano con le loro accresciute manifestazioni delinquenziali, quali il *racket* dell'usura e delle estorsioni, la 'ndrangheta e cosa nostra che hanno avviato da tempo una felice e prospera fase di « pax mafiosa » —:

quali adempimenti urgenti intenda adottare il Governo in materia di sicurezza e di misure antimafia per interrompere il dilagare della criminalità comune e mafiosa e recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. (3-06068)

(18 luglio 2000)

(Sezione 8 - Procedure per la predisposizione del piano triennale ANAS)

SAONARA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel corso delle recenti audizioni presso l'VIII Commissione della Camera e la XIII Commissione del Senato il Ministro interrogato si è soffermato più volte sulla complessa questione del trasferimento delle competenze — e delle relative risorse — sulla viabilità dall'Anas alle amministra-

zioni regionali entro il quadro già definito dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dagli atti successivi che hanno già delineato gli assi viari di interesse nazionale e quelli di competenza regionali;

contestualmente si è andato delineando il piano triennale Anas 2000-2002 —:

quali sino i tempi effettivi di proposta ed emanazione del piano e quali siano le procedure per il recepimento delle indicazioni di priorità e/o integrazione proposte dalle amministrazioni regionali rispetto al piano stesso. (3-06066)

(18 luglio 2000)

(Sezione 9 - Tutela della salute in relazione alla proposta di cessazione della moratoria sulle biotecnologie)

PRESTAMBURGO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

si discute da tempo di biotecnologie con due diversi « approcci ». Da una parte, vi sono coloro, in genere i ricercatori, che mostrano grandi entusiasmi ed altrettante sicure certezze scientifiche, spesso basate più su convincimenti personali che su dati di valore oggettivo; dall'altra parte, coloro che manifestano reazioni più conservatrici, inclini alla precauzione, stante il fatto che, a loro dire, ben poco si conosce sugli effetti che gli alimenti ottenuti da prodotti transgenici possono determinare sulla salute umana;

ad enfatizzare questa condizione di incertezza non ha certo giovato il recente comportamento « disinvolto » della Commissaria europea all'ambiente, la quale, in merito alle biotecnologie, appare fermamente convinta che « l'Europa non possa restare dietro agli Usa », quasi si trattasse di una corsa ciclistica a squadre. Infatti, come noto, la commissaria, signora Margot Wallstrom, ha proposto, *tout court*, la cessazione della cosiddetta moratoria sulle biotecnologie, ancor prima che venisse resa operativa

«l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare» e che fossero superate le profonde contraddizioni contenute nell'attuale legislazione europea sull'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

nell'attualità il Consiglio dei Ministri dell'ambiente, tenutosi a Parigi il 15 luglio 2000, ha rinviato a settembre ogni deci-

sione sull'immissione nei mercati europei dei prodotti transgenici —:

quale politica il Governo intenda proporre per avviare a soluzione questo importante problema della tutela della salute dei cittadini, considerati i notevoli interessi economici in gioco. (3-06067)

(18 luglio 2000)

PROGETTI DI LEGGE: S. 1637-1660-1714-1945-4102 — SENATORI: CORTIANA ED ALTRI; LAVAGNINI ED ALTRI; SERVELLO ED ALTRI; DE ANNA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XII COMMISSIONE DEL SENATO (6276) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE) (2924-3279-5674-6370)

(A.C. 6276 - Sezione 1)

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 96, COMMA 4,
DEL REGOLAMENTO

La Camera,

premessi che:

la II Commissione, nella seduta del 4 aprile 2000, ha espresso il parere sul testo unificato recante: « Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping », trasmesso dalla XII Commissione (Affari sociali), che ha poi confermato nella seduta del 21 giugno 2000;

la XII Commissione, nella seduta dell' 11 luglio 2000, ha approvato in linea di principio l'emendamento del relatore 6.100, che prevedeva che le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui queste non siano ripartite nelle classi

delle sostanze dopanti di cui all'articolo 2, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente;

la II Commissione, nella seduta del 12 luglio 2000, ha espresso parere favorevole sull'emendamento del relatore 6.100, a condizione che fosse soppressa la previsione secondo la quale gli ordinamenti sportivi nazionali possono considerare dopanti solamente quelle sostanze che lo siano anche per l'ordinamento internazionale vigente;

la XII Commissione non ha recepito il parere espresso dalla II Commissione il 12 luglio 2000, in quanto ha approvato l'emendamento del relatore 6.100 senza apportarvi quelle modifiche richieste in tale parere;

rilevata l'opportunità di un costante aggiornamento delle classi di cui all'articolo 2, nelle quali sono ripartite le sostanze dopanti, al fine di evitare che la norma penale che sanziona il ricorso a tali sostanze non sia adeguata al rapido sviluppo della ricerca in campo biochimico e medico;

rilevato che anche la sanzione disciplinare sportiva non debba essere con-

dizionata dagli eventuali ritardi nell'aggiornamento delle classi di cui all'articolo 2, per cui appare opportuno specificare che le federazioni sportive nazionali possano sanzionare l'assunzione di sostanze dopanti sia nel caso in cui non siano state ripartite tra tali classi sia qualora non siano ancora considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente, come invece richiederebbe l'emendamento del relatore 6.100 approvato dalla XII Commissione, disattendendo il parere espresso dalla II Commissione;

DELIBERA

che la XII Commissione riesamini il testo unificato concernente la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, per uniformarlo al parere espresso dalla II Commissione il 12 luglio 2000.

Il Presidente della II Commissione
Anna Finocchiaro Fidelbo

(A.C. 6276 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 1.

*(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di doping).*

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie

o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

(A.C. 6276 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 2.

(Classi delle sostanze dopanti).

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le

pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3.

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6276 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della

salute nelle attività sportive, di seguito denominata « Commissione », che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-*doping* ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-*doping* e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-*doping* con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Mi-

nistro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere *f)*, *g)* e *p)* del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere *h)* e *n)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere *i)*, *l)* ed *m)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri; i componenti di cui

alle lettere *o)* e *q)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.

(A.C. 6276 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 4.

(Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva).

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-*doping*, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di *doping* nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

(A.C. 6276 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 5.

(*Competenze delle regioni*).

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

(A.C. 6276 - Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 6.

(*Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi*).

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*. Le

attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

(A.C. 6276 - Sezione 8)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 7.

(Farmaci contenenti sostanze dopanti).

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo « Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva ».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.

(A.C. 6276 - Sezione 9)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 8.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

(A.C. 6276 - Sezione 10)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 9.

(Disposizioni penali).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle

pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

(A.C. 6276 - Sezione 11)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6276 - Sezione 12)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

valutata la difficile situazione finanziaria in cui versa il CONI per la progressiva riduzione di gettito delle tradizionali fonti di approvvigionamento;

confermando il ruolo centrale ed insostituibile del CONI nelle politiche di valorizzazione e tutela dello sport e delle implicazioni nella vita sociale del Paese;

considerando l'attività della commissione nazionale antidoping funzionale agli interessi del Paese, in un quadro di necessaria autonomia operativa nei confronti di tutti i soggetti interessati;

visto l'articolo 10 del provvedimento in esame che pone a carico del CONI gli oneri relativi al funzionamento della commissione nazionale antidoping;

impegna il Governo

a trovare adeguate misure finanziarie atte a fronteggiare la difficile situazione finanziaria del CONI e a consentire allo stesso di ottemperare agli obblighi finanziari che gli derivano dall'applicazione della presente legge.

9/6276/1. Di Capua.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787 — SENATORI LAVAGNINI ED ALTRI; CARCARINO; CAMO ED ALTRI; MANFREDI ED ALTRI; SPECCHIA ED ALTRI; CAPALDI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI: LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE DEL SENATO) (6303) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: POLI BORTONE ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA (951-6195-6621)

(A.C. 6303 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

**PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA**

ART. 1.

(Finalità e principi).

Al comma 1, sopprimere le parole: e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

1. 2. Foti, Stradella, Radice.

Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, aggiungere le seguenti: come ridefinite dalla presente legge.

1. 1. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 6303 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

(Definizione).

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette ree.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Definizione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (Definizione). — 1. L'incendio boschivo si configura come fuoco con tendenza ad espandersi ulteriormente, di difficile estinzione e spegnimento, che investe direttamente aree boscate, arborate e cespugliate o anche aree incolte o coltivate ma limitrofe a terreni boscati, arborati o cespugliati.

2. 1. Foti, Stradella, Radice.

(A.C. 6303 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Le regioni a statuto ordinario approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata « Agenzia », ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Dipartimento », del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

2. Le regioni a statuto ordinario approvano il piano di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita carto-

grafia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h) la localizzazione e la consistenza delle vie di accesso e dei tracciati spartifluo nonch  di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

i) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facolt  di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a pi  elevato rischio;

l) le esigenze formative e la relativa programmazione;

m) le attivit  informative;

n) la previsione economico-finanziaria delle attivit  previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativit  della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attivit  di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunit  montane.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto ordinario.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: a statuto ordinario.

3. 10. La Commissione.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.

3. 1. *(Testo cos  modificato nel corso della seduta) De Cesaris.*

Al comma 1, dopo le parole: per quanto di rispettiva competenza aggiungere le seguenti: e cio  per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3. 8. Stradella, Radice, Leone.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: revisione annuale aggiungere le seguenti: da parte delle regioni.

3. 2. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonch  le aree distrutte dal fuoco negli anni antecedenti e quelle a ripresa spontanea della vegetazione preesistente.

3. 3. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d).

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d-bis*), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

3. 11. La Commissione.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: di pulizia e manutenzione del bosco aggiungere le seguenti: anche mediante la tecnica del fuoco controllato.

3. 4. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: di pulizia e manutenzione del bosco aggiungere le seguenti: anche attraverso il pascolo delle greggi.

3. 7. Scalia, Gardiol, Procacci.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) la programmazione delle operazioni di pulizia delle fasce spartifuoco;

3. 5. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, sostituire le parole da: , il Ministro delegato fino alla fine del comma, con le seguenti: nei termini di cui al comma 2, si considerano immediatamente applicabili le linee guida e le direttive predisposte ai sensi del comma 1.

3. 6. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 4, dopo le parole: il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Regioni,

3. 9. Stradella, Radice, Leone.

(A.C. 6303 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Previsione e prevenzione
del rischio di incendi boschivi).*

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c), d) ed e)*, delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innescò d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi).

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , commi 1 e 2, lettere g), h), i), l) e m), sentito il Corpo forestale.

4. 2. Tassone, Volontè.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I proprietari di terreni boschivi che svolgano opere di manutenzione tali da prevenirne il danneggiamento o la distruzione da incendi possono detrarre il 36 per cento delle spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi, se gli interventi di prevenzione hanno avuto successo.

3-ter. A richiesta dei proprietari dei terreni boschivi, gli interventi di prevenzione contro gli incendi sono certificati dal Corpo forestale dello Stato e, nel caso di esito positivo, le spese sostenute per tali interventi sono rimborsate dalla regione o dalla provincia autonoma.

3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quinquies. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si tiene conto anche del rapporto tra la superficie totale boscata delle regioni e la superficie regionale percorsa dal fuoco nell'anno precedente.

3-sexies. Le regioni e le province autonome destinano una quota pari al 15 per cento delle risorse ad esse trasferite a valere sul predetto fondo a misure d'incentivazione per la prevenzione degli incendi boschivi, anche mediante l'utilizzazione dei lavoratori forestali stagionali.

4. 3. Scalia, Gardiol, Procacci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le comunità montane ed i comuni, al fine di prevenire gli incendi dolosi, possono avvalersi, nelle attività antincendio e, soprattutto, nell'attività di avvistamento, di obiettori di coscienza; a tal fine possono stipulare convenzioni con le associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'ambiente.

4. 4. Paissan, Scalia, Procacci, Cento, Turroni, Gerardini.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e redigono fino alla fine del comma.

4. 1. Casinelli.

Al comma 4, sostituire le parole: e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto con le seguenti: e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto.

4. 7. La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: della pianificazione urbanistica con le seguenti: della programmazione e pianificazione territoriale.

4. 5. Paissan, Scalia, Cento, Procacci, Turroni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione

silviculturale e di pulizia dei boschi e delle foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. L'intervento è autorizzato dal Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario e dagli uffici dei corpi forestali regionali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

4. 6. Stradella, Radice, De Ghislanzoni Cardoli, Leone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Ad integrazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 3, e per il triennio 2000-2002, ai fini della prevenzione del rischio di incendi boschivi, a favore dei privati proprietari di aree boschive, sono concessi contributi, per le operazioni di pulizia e di manutenzione del bosco, fino alla concorrenza del settanta per cento delle spese sostenute e documentate, previa verifica delle operazioni effettuate, tramite apposito verbale, da parte del Corpo forestale regionale. Con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nei limiti di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al mede-

simo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 6303 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 5.

(Attività formative).

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Attività formative).

Al comma 1, sostituire le parole da: in attività di protezione civile fino a: d'intesa con le seguenti: il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni promuovono.

5. 1. Stradella, Radice, Leone.

(A.C. 6303 - sezione 6)ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 6.

(Attività informative).

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 2.

(A.C. 6303 - sezione 7)ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la

propria flotta aerea su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite e tramite le sale operative unificate permanenti (SOUP). Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera g), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra in funzione dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendio boschivi del Corpo medesimo.

5. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

Al comma 1, sostituire le parole: e dal cielo con le seguenti: e aerei.

7. 8. La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da : con la flotta aerea antincendio dello Stato, fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: . La flotta aerea antincendi boschivi dello Stato è assegnata alle regioni in proporzione alla superficie boschiva di ciascuna regione, contestualmente alle risorse finanziarie annualmente utilizzate per la manutenzione degli aerei.

7. 1. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le sale operative unificate permanenti di cui al comma 3.

7. 9. La Commissione.

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e dei propri mezzi di supporto all'attività delle squadre a terra:

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera d).

7. 10. La Commissione.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo forestale regionale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. 2. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: dotato aggiungere le seguenti: , a seguito del positivo espletamento dei corsi di cui all'articolo 5,

7. 3. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Partecipano all'attività delle SOUP i rappresentanti dei comuni nei quali è in atto un incendio boschivo.

7. 7. Scalia, Paissan, Procacci, Cento, Turroni, Gerardini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in funzione dell'intervento con le seguenti: anche ai fini dell'efficacia dell'intervento.

7. 11. La Commissione.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: dello Stato fino alla fine del comma con la seguente: regionale.

7. 4. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deve aggiungere le seguenti: aver superato positivamente i corsi di cui all'articolo 5 e deve.

7. 5. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al comma 1, lettera f), punto 3), le parole: « e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi » sono soppresse.

7. 6. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 6303 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 8.

(Aree naturali protette).

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui al comma 1 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

(Aree naturali protette).

Al comma 1, sostituire le parole: presenti sul territorio regionale con la seguente: regionali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori. Detto piano costituisce un'apposita sezione sul piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

8. 5. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta degli stessi,

8. 1. Casinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: dello Stato con la seguente: regionale.

8. 3. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato, il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti competenti ed i soggetti gestori, d'intesa con le regioni interessate.

8. 4. Scalia, Procacci, Paissan, Cento, Turroni, Gerardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel piano di cui al comma 1 dell'articolo 3.

8. 2. Casinelli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Incentivi fiscali per la manutenzione dei boschi*). — 1. Le spese sostenute dai proprietari di aree boschive per effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.

2. Sono inoltre deducibili le spese per la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale.

3. Le operazioni di manutenzione di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate previa consulenza e certificazione rilasciata dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario o dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I medesimi uffici attestano la effettività delle spese e sono preposti alle operazioni di vigilanza.

4. Il proprietario che intende procedere alla richiesta delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che, nei dieci anni precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario

2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8. 01. Casinelli, Gerardini.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Incentivi fiscali per la manutenzione dei boschi*). — 1. Le spese sostenute dai proprietari di aree boschive per effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.

2. Sono inoltre deducibili le spese per la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale.

3. Le operazioni di manutenzione di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate previa consulenza e certificazione rilasciata dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario o dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I medesimi uffici attestano la effettività delle spese e sono preposti alle operazioni di vigilanza.

4. Il proprietario che intende procedere alla richiesta delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che, nei cinque anni precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario

2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8. 03. Testa.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Incentivi per l'incremento del patrimonio boschivo*). — 1. Le regioni, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuovono e concorrono alla conservazione, miglioramento e incremento del patrimonio boschivo privato mediante concessione di contributi in conto capitale sino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ai privati per la realizzazione di rimboschimenti e la ricostituzione di boschi degradati, per le operazioni di sfollo e diradamento nei boschi governati ad alto fusto, nonché per la realizzazione di piantagioni con specie forestali idonee ad incrementare la produzione legnosa o di cellulosa da carta.

2. Sono, altresì, ammessi a contributo la creazione e sistemazione di siepi, fasce frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua, strade forestali e piccole opere di difesa idrogeologica e di difesa ambientale.

3. La richiesta di contributo deve essere indirizzata all'ente delegato competente per territorio che provvede alla istruttoria, alla concessione ed alla liquidazione dei contributi. Il proprietario che intende procedere alla richiesta deve dimostrare che nei dieci anni precedenti quello nel quale è effettuata la richiesta di contributo, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.

4. I proprietari, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui al presente articolo, devono provvedere alla loro manutenzione secondo il piano di coltura e conservazione redatto ed approvato contestualmente al verbale di accertamento finale dall'ente delegato.

8. 04. Testa.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (*Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento*) — 1. Il Ministro

delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

8. 02. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Casinelli.

(A.C. 6303 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

CAPO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE,
SANZIONI E ATTIVITÀ
DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 9.

(*Divieti, prescrizioni e sanzioni*).

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto intervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione. Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute.

2. Le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro dieci anni dagli eventi previsti dal presente comma,

deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per dieci anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

3. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, tramite apposito catasto, i terreni boscati già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni definiscono entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 2 solo dopo che siano trascorsi quindici anni dall'incendio.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

5. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in pre-

sistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi.

6. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.

7. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 5.

8. In caso di trasgressione di precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica l'immediato ritiro della licenza di esercizio.

9. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

10. Per quanto non disposto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. All'onere si fa fronte mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 9.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni).

Sopprimere il comma 1.

***9. 5.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 1.

***9. 15.** Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 1.

***9. 19.** Foti, Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 1.

***9. 30.** La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

9. 6. Tassone, Volontè.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Qualora vengano percorsi

dal fuoco i terreni ricoperti da pascoli, boschi e foreste, anche in formazione, rappresentati come tali nella ortofotocarta dell'AIMA relativa all'intero territorio nazionale eseguita nel periodo agosto 1996-luglio 1999, non sono utilizzabili a fini edificatori e per la realizzazione di opere infrastrutturali.

9. 25. Scalia, Paissan, Turrone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: zone boscate con le seguenti: aree boscate, cespugliate o arborate, compresi terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree,

9. 2. De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: zone con le seguenti: aree.

9. 3. De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: zone boscate inserire le seguenti: ed i pascoli.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Sono inoltre vietati per dieci anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; con le seguenti: È inoltre vietata per dieci anni sui predetti soprassuoli.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i terreni boscati già percorsi dal fuoco con le seguenti: i soprassuoli già percorsi dal fuoco.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco con le seguenti: L'elenco dei predetti soprassuoli.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: su soprassuoli inserire le seguenti: delle zone boscate.

9. 31 (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: boscate aggiungere le seguenti: ed i pascoli.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, dopo le parole: sui predetti soprassuoli aggiungere le seguenti: in relazione alle aree boscate.

9. 4. De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: boscate aggiungere le seguenti: ed i pascoli.

9. 26. Paissan, Procacci, Cento, Scalia, Turroni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: percorsi dal fuoco aggiungere le seguenti: sono inedificabili e.

9. 27. Paissan, Scalia, Turroni, Cento, Procacci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: venti anni.

9. 16. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.

9. 32. La Commissione.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive con le seguenti: la

realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili ed attività produttive fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile ».

9. 33 (Nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. Tassone, Volontè.

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Il Corpo forestale dello Stato provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, individuandoli su apposite planimetrie catastali e redigendo l'elenco delle ditte proprietarie, i terreni boscati già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco è notificato ai comuni per l'applicazione dei divieti di cui al comma 2 ed è pubblicato nell'Albo pretorio comunale per trenta giorni per eventuali osservazioni.

9. 28. Scalia, Paissan, Procacci, Cento, Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi *aggiungere la seguente:* anche.

9. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Casinelli, Gerardini.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: definiscono entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi *con le seguenti:* valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

9. 34. La Commissione.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: quindici anni dall'incendio *con le seguenti:* i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 2.

9. 35. La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

9. 8. Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel caso di realizzazione di strutture, infrastrutture ed edifici finalizzati ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dei luoghi a spese del responsabile

9. 29. Paissan, Scalia, Turrone, Procacci, Cento.

Sopprimere il comma 5.

***9. 9.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 5.

***9. 20.** Foti, Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 6.

****9. 10.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 6.

****9. 21.** Foti, Stradella, Radice.

Al comma 6, dopo le parole: territorialmente competenti *aggiungere le seguenti:* in conformità a quanto previsto dal piano di cui all'articolo 3, comma 1.

9. 14. Casinelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le attività per la pulizia del bosco mediante la tecnica del fuoco controllato.

9. 17. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Sopprimere il comma 7.

9. 11. Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 8.

9. 12. Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Nel caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 6 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui

al comma 7, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

9. 36. La Commissione.

Sopprimere il comma 9.

***9. 13.** Tassone, Volontè.

Sopprimere il comma 9.

***9. 22.** Foti, Stradella, Radice.

Al comma 9, sopprimere le parole: nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

9. 37. La Commissione.

Sopprimere il comma 10.

***9. 23.** Foti, Stradella, Radice.

Sopprimere il comma 10.

***9. 38.** La Commissione.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 9, comma 2, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da

iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile », per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. 39. La Commissione.

Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone boscate di cui al comma 2, mediante tecniche satellitari, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile », dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della successiva ripartizione tra le regioni in proporzione alla superficie boschiva di ciascuna regione.

9. 18. Terzi, Formenti, Guido Dussin, Parolo.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'individuazione aggiungere le seguenti: e del controllo.

9. 24. Testa.

**MOZIONE VELTRONI ED ALTRI N. 1-00469 CONCERNENTE
LA PENA DI MORTE ANCHE CON RIFERIMENTO AL CASO
DELL'ESECUZIONE DI DEREK ROCCO BARNABEI**

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

premessi che:

l'Italia svolge un ruolo fondamentale nella promozione a livello internazionale delle iniziative per una moratoria delle esecuzioni capitali e per l'abolizione della pena di morte nel mondo;

76 paesi mantengono ancora la pena di morte, nonostante una spinta profonda verso l'abolizione della pena capitale in tutti i continenti e malgrado la situazione sia migliorata nell'ultimo anno, essendo aumentato il numero dei paesi che hanno deciso di abolire la pena di morte o di sospendere le esecuzioni;

la questione della pena di morte, come ha affermato il 4 novembre 1999 l'Alto Commissario dell'Onu, attiene pienamente alla sfera dei diritti umani;

in seguito alla mancata sottoposizione al voto, nell'ultima assemblea generale dell'Onu, della risoluzione che auspicava l'abolizione della pena di morte e la moratoria delle esecuzioni, la Camera dei deputati approvava il 30 marzo 2000 una mozione nella quale veniva ribadita la volontà di operare in modo che l'Unione europea presentasse alla Commissione per i diritti umani una nuova risoluzione, anche inserendovi una interpretazione evolutiva della Carta delle Nazioni Unite in atto da tempo e secondo linee che nel corso dei decenni, rispettando il delicato equilibrio tra ruolo dell'Onu e sovranità

nazionale, hanno consentito l'assunzione dei diritti umani come valori condivisi e cogenti della comunità internazionale;

la 56° Commissione per i diritti umani ha approvato il 26 aprile 2000 a Ginevra, con 27 voti a favore, 13 contrari e 12 astenuti, una nuova risoluzione a favore della moratoria;

anche negli Stati Uniti, come evidenziato dai principali organi di informazione e da recenti sondaggi, si è riaperta una ampia discussione sulla pena di morte, con particolare riferimento all'elevato numero di casi di errori giudiziari accertati ed alla necessità di rendere obbligatori quei test, come gli esami del Dna, che possono scongiurare o comunque ridurre tali errori; lo Stato dell'Illinois, in questo contesto, ha deciso di adottare una moratoria delle esecuzioni;

Derek Rocco Barnabei, la cui famiglia ha origini italiane, è in attesa di essere giustiziato nello Stato della Virginia, accusato di omicidio;

numerose istituzioni, tra cui il Parlamento europeo e larga parte dell'opinione pubblica del nostro paese hanno seguito con particolare attenzione il caso di Derek Barnabei, levando la propria voce per ribadire il valore supremo della vita umana e la contrarietà, sempre e comunque, alla pena di morte, ed al tempo stesso per sottolineare la necessità di scongiurare il rischio di un tragico errore giudiziario autorizzando nuovi test che, secondo i legali del condannato, potrebbero dimostrarne l'innocenza;

impegna il Governo

ad intervenire presso il Governatore della Virginia ed il Governo degli Stati Uniti affinché possano essere autorizzati nuovi test, con particolare riferimento alle analisi sul Dna, e perché in ogni caso attraverso l'eventuale commutazione della pena sia evitata l'esecuzione di Derek Rocco Barnabei;

ad adoperarsi affinché l'Unione europea, associando all'iniziativa paesi di altri continenti, rilanci con grande forza l'iniziativa per la moratoria delle esecuzioni e presenti all'assemblea generale dell'Onu una nuova risoluzione sulla pena di

morte, nella consapevolezza che un pronunciamento della massima assemblea rappresentativa della comunità internazionale costituirebbe un passo straordinariamente importante per il rafforzamento della dignità umana e per il progresso dei diritti fondamentali della persona.

(1-00469) « Veltroni, Bertinotti, Boselli, Buttiglione, Diliberto, Casini, Fini, La Malfa, Mastella, Pisan, Parisi, Petrini, Soro, Vigni, Berlusconi, Bossi, Biondi ».

(6 luglio 2000)